

Comune di Caggiano
Provincia di Salerno



ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Dpcm 01.03.1991 - Lg 447/1995 - Dpcm 14.11.1997

Linee guida Regione Campania per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica maggio 2003

Z.A.1.1 - RELAZIONE TECNICA

(Allegato al Piano di Zonizzazione Acustica)

Consulenze specialistiche:

Laboratorio Tecnico Associato di Ingegneria Civile ed ambientale "LEONARDO"

Piano di Zonizzazione acustica comunale

Tecnici abilitati:

Ingg. **Pierpaolo CAPPIELLO – Michele NOTARFRANCESCO**

Tecnici Competenti in acustica Ambientale Lg 447/1995 - Dpcm 31.03.1998

Decreto Dirigenziale n. 472 del 09.11.2012

Collaboratore:

Ing. **Lucio MIGNOLI**

Raccolta ed elaborazione dati, rilevamento degli elementi significativi del territorio

Giugno 2023

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. PREMESSA	7
3. ZONIZZAZIONE ACUSTICA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	9
3.1 - Il Dpcm 01.03.1991 – (Gu n. 57 del 08.03.1991)	9
3.2 - Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 25.10.1995 (GU n. 254 del 30.10.1995)	13
3.3 - Dpcm 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (Gu n. 2800 del 1.12.1997)	16
3.4 - Le Disposizioni Regionali in materia di Inquinamento Acustico	18
4. IMPOSTAZIONE SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	20
5. CRITERI OPERATIVI.....	21
6. METODOLOGIA GENERALE UTILIZZATA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI	24
6.1 - Individuazione delle classi	25
7. CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA.....	29
7.1 - Classificazione delle strade	29
8. FLOW CHART- METODOLOGIA APPLICATA PER LA REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	30
9. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	32
10. OBBLIGHI DEL COMUNE	33
11. CONCLUSIONI.....	38
12. ELENCO DEGLI ELABORATI.....	39
• Z.A.1.1 - RELAZIONE TECNICA	
• Z.A.1.2 - REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE	
• Z.A.2 – ZONIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:10.000	
13. ALLEGATI	40
• DECRETO DIRIGENZIALE N. 472 DEL 09.11.2012 - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LG 447/1995 - DPCM 31.03.1998;	
• DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ	

1. INTRODUZIONE

L'ambiente in cui viviamo, sia esso lavorativo o abitativo, è costituito da emissioni sonore che per la loro qualità o quantità possono superare le soglie normali e costituire quindi un pericolo per la salute psico-fisica dell'uomo. In questi casi l'emissione sonora viene definita "rumore".

Con il termine rumore si definisce una energia sonora che causa una sensazione uditiva sgradevole; ciò lo differenzia anche etimologicamente dal suono in cui al contrario la percezione è generalmente gradevole. In termini fisici poi i suoni sono formati da insiemi armonici di frequenze mentre nei rumori le frequenze sonore sono irregolari e caotiche.

I maggiori rischi per la salute sono presenti nelle città e nei grossi centri urbani dove tra le diverse fonti di rumore troviamo quelle da traffico, quello industriale, quello derivante da attività artigianali, quello domestico, ecc..

Tale problematica ha origini antiche. Già i Romani erano sensibili ai fastidi provocati dal rumore e ne sperimentavano i possibili rimedi. Giulio Cesare già nel 45 a.C. prendeva provvedimenti con la sua *Lex Julia municipalis* con la quale disciplinava il passaggio dei carri pesanti lungo le strade di Roma. Il poeta satirico Decimo Giunio Giovenale nel 100 d.C. considerava il rumore *caput morbi* ossia causa di malanni mortali. Lo stesso Lucio Anneo Seneca, consigliere di Nerone, menzionava nelle *lettere a Lucillo*, il rumore insopportabile provocato dal frequente abbaiare dei cani, delle urla degli schiavi torturati, delle voci di mercato proveniente dalle strade cittadine.

Oggi il problema è preso in seria considerazione alla luce di dati forniti dagli istituti di medicina e dall'I.N.A.I.L. per gli infortuni sui luoghi di lavoro. Non stupisce che in Italia i fastidi da ipoacusia sia tra le malattie professionali maggiormente indennizzate. Il rumore quando raggiunge elevati livelli di intensità, causa non solo patologie sull'organo dell'udito ma anche disturbi ad altri organi ed apparati che vengono definiti effetti extrauditivi del rumore.

È stato infatti sperimentato che l'esposizione al rumore non ha effetti negativi soltanto a carico dell'apparato uditivo ma sull'intero organismo:

- *cervello*: difficoltà di concentrazione e di memorizzazione, emicrania, disturbi del sonno, stati di ansia;
- *vista*: dilatazione delle pupille, limitata capacità nel distinguere i contorni;
- *orecchio*: fischi e fruscii nell'orecchio. Il cosiddetto disturbo *tintinnio*, deriva nel 30% dei casi dai danni del rumore;

- *muscoli*: crampi e contrazioni muscolari;
- *respirazione*: la frequenza del respiro diminuisce anche di un terzo,
- *vasi sanguigni*: se sottoposti a stress da rumore si occludono ed invecchiano più rapidamente;
- *cuore*: tachicardia e palpitazioni. Aumento della pressione e rischio d'infarto;
- *stomaco*: crampi, aumento della secrezione di succhi gastrici, rischio di ulcere da stress;
- *surreni*: secernono gli ormoni dello stress, adrenalina e cortisolo;
- *fertilità*: diminuisce il desiderio sessuale.

QUANDO I RUMORI SONO PERICOLOSI: Per comprendere meglio l'intensità di alcuni sorgenti sonore che si subiscono ogni giorno, si può prendere come riferimento la scala dei suoni udibili dall'orecchio umano, espressi in decibel, e le relative conseguenze sullo stato psico-fisico.

SORGENTE DI RUMORE	dB	Possibili effetti indesiderati
SOGLIA DELL'UDITO	0	Nessuno
RESPIRO	20	Nessuno
FRUSCIO DI FOGLIE	25	Nessuno
STRADA A SCARSA CIRCOLAZIONE	60	Fastidio, distrazione
TELEVISIONE DEL VICINO AD ALTO VOLUME	65	Insofferenza, insonnia, malumore
CONVERSAZIONE ANIMATA	67	Disturbo, diminuita concentrazione
ASPIRAPOLVERE	70	Tensione nervosa
STRADA URBANA AD ELEVATA CIRCOLAZIONE	80	Irascibilità, affaticamento, insonnia, ipertensione
MUSICA AD ALTO VOLUME	90	Modifica dei ritmi respiratori e danni all'udito
DISCOTECA	115	Danni all'udito, modifica secrezioni gastriche
JET IN DECOLLO	120	Disturbi neurovegetativi – soglia del dolore

DECIBEL	EFFETTI ORGANICI
0- 35	Nessun problema
36 - 65	Possibile disturbo del sonno
66 - 85	Affaticamento, possibili danni psichici, neurovegetativi e uditivi.
86 - 115	Danni psichici e neurovegetativi con effetti uditivi, possibili malattie psicosomatiche
116 - 130	Pericolo per l'apparato uditivo
131 - 150	Suono-rumore molto pericoloso che procura rapida insorgenza del danno

I maggiori rischi per la salute sono presenti nelle città e nei grossi centri urbani dove tra le diverse fonti di rumore troviamo quelle da traffico, quello industriale, quello derivante da attività artigianali, quello domestico, ecc..

Secondo i dati OCSE (l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nei paesi industrializzati) sarebbero circa 140 milioni le persone esposte a livelli di decibel intollerabili e oltre 110 milioni le persone danneggiate nel lavoro e nel sonno. Le previsioni per il futuro non sono consolanti, infatti ci si aspetta che il numero di persone con apparecchio acustico possano essere pari a quello dei portatori di lenti a contatto.

Nel nostro paese l'inquinamento acustico ha ormai assunto le dimensioni di un'emergenza tanto che la stessa legislazione italiana, per molti anni carente su tale particolare aspetto ha recentemente aggiornato il quadro normativo con la pubblicazione della "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" n. 447/95.

Nella progettazione urbanistica e nella pianificazione territoriale si vede quindi la necessità di porre una maggiore attenzione ai problemi inerenti l'inquinamento acustico all'interno dei contesti urbani. Questo in relazione al fatto che il problema del rumore in ambito urbano ha, nelle sue più evidenti e tangibili manifestazioni, evidenziato carenze di approccio nella pianificazione stessa del territorio e delle attività umane. In tale contesto si rendono necessari studi approfonditi delle singole realtà urbane, al fine di definire non solo modalità di intervento e di ripristino di condizioni dettate da esigenze di qualità urbana, ma anche di ottimizzare la fase di pianificazione territoriale in previsione di nuovi interventi.

Particolare rilevanza viene posta nell'ambito della individuazione delle competenze degli Enti Pubblici all'inserimento della **zonizzazione acustica** dei Comuni come strumento urbanistico, in grado di indirizzare la pianificazione del territorio sulla base della definizione di standard ambientali. Tra le disposizioni legislative in materia rientrano la **Zonizzazione Acustica** la cui necessità e quella di proporre uno strumento di pianificazione e di dare una risposta concreta al problema dell'inquinamento acustico, il cui livello è in costante crescita in conseguenza, soprattutto, del notevole traffico veicolare che si registra in ambito urbano.

La zonizzazione acustica rappresenta la classificazione del territorio ai fini acustici, effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata di una classe di destinazione d'uso del territorio, secondo dati tabellati.

Dalle tipologie di area in cui si articola la tabella sono attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa.

Scopo quindi della zonizzazione acustica è di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, per definire gli obiettivi di risanamento dell'esistente e di prevenzione del nuovo.

In sintesi la zonizzazione acustica dovrebbe diventare il perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento nei confronti dell'inquinamento acustico, nonché, più in generale di qualificazione ambientale delle aree.

2. PREMESSA

In base alla normativa nazionale vigente i Comuni devono assumere un ruolo primario nella lotta all'inquinamento acustico.

Le attività a cui essi sono chiamati sono elencati qui di seguito, in ordine temporale :

- 1) **Attività di pianificazione** (*piano di zonizzazione acustica e piano di risanamento*).
- 2) **Attività di regolamentazione** (*regolamenti di igiene e sanità, regolamenti di polizia municipale, regolamenti edilizi, ecc.*).
- 3) **Attività di bonifica acustica specifica** (*interventi puntuali*).
- 4) **Attività di controllo tecnico - amministrativo.**

Il primo passo che l'Amministrazione Comunale deve compiere per realizzare il controllo dell'inquinamento acustico ambientale è la predisposizione della zonizzazione acustica.

Per zonizzazione acustica si intende una divisione del territorio comunale in unità territoriali individuate secondo i criteri di classificazione riportati in una tabella predefinita, basata sull'uso - o sulla destinazione d'uso - e su altre proprietà di ciascuna parte del territorio.

A ciascuna tipologia di area, in cui è articolata la tabella, sono poi attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente. Questa procedura rende la zonizzazione acustica una sorta di piano regolatore generale del rumore in quanto stabilisce degli standard di qualità acustica da conseguire come obiettivo a breve, medio e lungo termine.

Le finalità di questo nuovo strumento di pianificazione, che si inserisce a pieno titolo in un panorama più ampio di piani di competenza comunale meglio conosciuti e di collaudata applicazione, vanno ricercate nella necessità di dare una risposta concreta al problema dell'inquinamento acustico, il cui livello è in costante crescita, soprattutto in conseguenza del notevole aumento di traffico veicolare, e quindi vale per la redazione del PUC, che la recepisce o modifica, rispetto alle esigenze di pianificazione.

Quindi, lo scopo della zonizzazione acustica è quello di permettere l'individuazione chiara dei livelli di rumorosità massimi ammissibili relativamente a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare. Questo approccio rappresenta il punto di partenza per ogni valutazione connessa con il controllo espletato dagli organi competenti sull'uso del territorio. Allo stesso tempo, è necessario per definire gli obiettivi di risanamento dell'esistente e di prevenzione per il nuovo. Questo secondo obiettivo dovrebbe diventare, in prospettiva, l'aspetto più qualificante della zonizzazione acustica, che deve essere considerata come elemento di completamento all'interno di un quadro di pianificazione integrata più allargato dal quale non è possibile prescindere.

La realizzazione della zonizzazione acustica del territorio precede necessariamente la **verifica fonometrica** dei livelli di rumore esistenti nelle differenti zone acustiche di mappa, la redazione di eventuali piani di bonifica e la scelta delle priorità di intervento.

In sintesi, la zonizzazione acustica deve rappresentare lo strumento per la promozione di tutte le attività di prevenzione e di risanamento nell'ambito dell'inquinamento acustico, nonché - più in generale - della qualificazione ambientale delle aree.

3. ZONIZZAZIONE ACUSTICA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 - Il Dpcm 01.03.1991 – (Gu n. 57 del 08.03.1991)

Il Dpcm 01.03.1991 rappresenta il primo atto legislativo nazionale relativo all'inquinamento acustico in ambiente esterno che prevede la classificazione del territorio in *zone acustiche*, mediante la definizione di limiti massimi di esposizione al rumore, in funzione della destinazione d'uso.

Pur essendo previste alcune importanti esclusioni (il Dpcm 1 marzo 1991 non si applica nelle aree ed attività aeroportuali ed ammette esplicite deroghe per le attività temporanee quali cantieri edili e manifestazioni pubbliche) ed essendo pure stato cancellato in parte, per effetto della sentenza 517/1991 della Corte Costituzionale, il decreto rimane il principale punto di riferimento regolamentare dell'acustica territoriale, tanto che la stessa legge quadro 447/1995 non lo abroga, ritenendone valida l'impostazione generale.

Il decreto si propone di sanare in via transitoria la grave situazione d'inquinamento acustico riscontrabile nell'ambito del territorio nazionale ed in particolare delle aree urbane.

Il Dpcm 01.03.1991 introduce, a fianco della disciplina dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, alcune questioni fondamentali:

- l'obbligo dei comuni di attuare la classificazione in zone acustiche del territorio;
- il criterio di limite differenziale del rumore;
- lo strumento del piano di risanamento acustico applicato alle aziende ed ai Comuni;
- le definizioni necessarie a costituire un minimo vocabolario nella materia dell'inquinamento acustico;
- la descrizione delle modalità di misura del rumore in ambiente abitativo ed esterno (anche se il nuovo Decreto 16 marzo 1998 ha modificato in parte le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico).

L'art. 2 del Dpcm 01.03.1991 dal titolo **Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno**, al comma 1° impone che i Comuni, *ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, devono adottare la classificazione in zone* così come riportate nella Tabella 1, *con l'obbligo di classificare l'intero territorio comunale in sei zone, aventi*

limiti differenti di accettabilità; Le sei zone vengono descritte facendo uso di descrittori urbanistici di carattere generale.

Sempre in materia di zonizzazione acustica, la **Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico** (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.1995) impone ai Comuni (art.6, comma **a** e comma **b**) la classificazione del territorio comunale secondo criteri emanati (art.4, comma a) dalle Regioni competenti. I criteri delle Regioni devono tenere conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Inoltre, le Regioni devono provvedere a definire le modalità, le scadenze e le sanzioni per l’obbligo di classificazione acustica delle zone per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati (art.4, comma c).

Tabella 1 – DPCM 01.03.1991: DEFINIZIONE DELLE 6 CLASSI ACUSTICHE

Classe I – Aree particolarmente protette
<i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..</i>
Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</i>
Classe III – Aree di tipo misto
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i>
Classe IV – Aree di intensa attività umana
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</i>
Classe V – Aree prevalentemente industriali
<i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</i>
Classe VI – Aree esclusivamente industriali
<i>Rientrano in queste classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</i>

La stessa legge quadro definisce (art.2 comma 1 lettere e,f,g e h) quattro parametri importanti per la lotta all'inquinamento acustico:

- *Valore limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- *Valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- *Valore di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- *Valore di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti.

Il DPCM 14 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 01.12.1997) recante il titolo **“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”** determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione ed i valori di qualità riportati nelle rispettive Tabelle B, C e D.

Tabella B – DPCM 01.03.1991: LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE NELLE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUIVALENTE IN dB(A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C – DPCM 01.03.1991: LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NELLE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUIVALENTE IN dB(A) (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D – VALORI DI QUALITA' LIVELLO EQUIVALENTE IN dB(A) (art.7)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

3.2 - Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 25.10.1995 (GU n. 254 del 30.10.1995)

I contenuti della legge quadro riguardano, per la natura stessa della legge, tutti gli aspetti dell'inquinamento acustico in ambiente esterno, demandando quelli di tipo operativo a specifici decreti attuativi.

Vengono introdotte le seguenti novità:

- i piani comunali di zonizzazione acustica del territorio devono tener conto delle preesistenti destinazioni d'uso;
- i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono presentare una relazione biennale sullo stato «acustico del Comune»;
- il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori limite si discostano in misura di 5 dB(A), non può essere previsto nella fase di zonizzazione acustica o comunque nei limiti del possibile è da evitare;
- è vietata la radiodiffusione di messaggi pubblicitari aventi potenza sonora superiore rispetto al programma che precede o che segue il messaggio;
- alcune categorie di opere e utilizzazioni soggette ad autorizzazione devono integrare l'iter autorizzativo con una relazione sull'impatto acustico e sullo stato dell'inquinamento in atto;
- per la effettuazione di studi, progetti, controlli e misure acustiche è prevista la figura del tecnico competente, che può esercitare previa istanza, corredata di *curriculum* da presentarsi alla Regione.

I decreti attuativi previsti dalla legge 447/1995 sono 13, mentre gli atti legislativi demandati alle Regioni sono 10.

Per ciò che riguardano le competenze riservate al Comune la legge 447/1995 ha dato all'ente un ruolo fondamentale nell'abbattimento dell'inquinamento acustico, confermando quanto già stabilito dal Dpcm 01.03.1991 relativo all'obbligo di classificare il territorio in zone.

Una volta redatto il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale gli strumenti urbanistici dovranno trovare una forma di coordinamento e gestione adeguati del territorio ai fini acustici. L'adozione dei Piani di Risanamento da parte dei Comuni previsti dall'art. 7 possono essere di due tipi: obbligatorio e facoltativo.

Il Piano di Risanamento, che deve essere adottato dal consiglio Comunale in quando riconducibile alla categoria di atti previsti dall'art. 32 legge 142/1090, è adottato obbligatoriamente se sono superati i limiti di attenzione e nel caso in cui emergano aree acusticamente non omogenee e incompatibili a causa delle preesistenti destinazioni d'uso.

Il Piano è invece facoltativo quando il Comune intende perseguire il rispetto dei valori di qualità. Resta comunque inteso che il Piano sia esso obbligatorio o facoltativo deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- essere coordinato con il Piano urbano del traffico e con gli altri piani previsti dalle leggi di salvaguardia ambientale;
- deve individuare le sorgenti di rumore e la loro tipologia, redigendo una mappatura del territorio supportata da monitoraggi strumentali all'interno di ogni singolazona;
- deve indicare i soggetti e le figure a cui competel'intervento;
- deve indicare le priorità, i tempi e i modi del risanamento tenendo conto di tutte le soluzioni possibili offerte dagli studi in materia;
- deve stimare gli oneri finanziari occorrenti e necessari alla risoluzione dei problemi connessi.

Per quest'ultimi si farà ricorso a fondi dello Stato (art. 4) che metterà a disposizione della Regione, nonché a risorse finanziare della stessa Regione (art. 13) a rimborso delle spese sostenute per i monitoraggi, controlli e risanamenti in materia acustica. A tal proposito la Legge 447/1995 prevede che il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dovrà essere versato in entrata al bilancio dello Stato per essere poi devoluto ai Comuni per il finanziamento dei propri Piani di RisanamentoAcustico.

Tra gli adempimenti previsti da parte dei Comuni vi sono: il controllo del rispetto della normativa in inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie e all'adozione di regolamenti contenenti apposite norme sul controllo e contenimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione dei veicoli. L'art. 9 prevede la possibilità del Sindaco di emanare ordinanze contingenti ed urgenti, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica in materia d'inquinamento, igiene, sanità, edilizia, ecc.. Il provvedimento dovrà ritenersi opportunamente motivato elencando gli elementi di fatto in base ai quali si ravvisa una situazione di pericolo per la salute dei cittadini e dell'ambiente, documentando la esistenza delle condizioni di urgenza che impongono il ricorso all'ordinanza.

Tabella 2 – LEGGE QUADRO 447/1995: STRUTTURA DELL'ARTICOLATO

Articolo	Contenuto
I	<i>Finalità della legge</i>
II	<i>Definizioni</i> Sono definite le sorgenti sonore, i valori limite, l'inquinamento acustico. Per altre definizioni si rimanda al precedente D.P.C.M. 1° marzo 1991. Si definisce inoltre la figura del tecnico competente.
III	<i>Competenze dello Stato</i> Sono elencate le competenze attribuite allo Stato in materia di inquinamento acustico.
IV	<i>Competenze delle Regioni</i> Sono elencate le competenze delle Regioni a statuto ordinario in materia d'inquinamento acustico. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, l'art. 1 stabilisce che i principi generale della legge 447/95 devono essere considerati "norme fondamentali di riforma economica sociale".
V	<i>Competenze delle Province</i> Sono elencate le competenze attribuite alle province in materia d'inquinamento acustico.
VI	<i>Competenze dei Comuni</i> Sono elencate le competenze attribuite ai Comuni in materia d'inquinamento acustico.
VII	<i>Piani di risanamento acustico</i> Sono descritti i limiti di applicabilità dei piani di risanamento acustico e criteri di redazione degli stessi.
VIII	<i>Disposizioni in materia di impatto acustico</i> Viene introdotto il concetto e l'obbligo della valutazione dell'impatto acustico per opere e progetti quali strade, aeroporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie. Viene inoltre richiesta la valutazione del "clima acustico" per progetti di insediamenti particolarmente sensibili all'inquinamento acustico (scuole, ospedali, parchi pubblici, edilizia residenziale...)
IX	<i>Ordinanze contingenti ed urgenti</i>
X	<i>Sanzioni amministrative</i>
XI	<i>Regolamenti di esecuzione</i>
XII	<i>Messaggi pubblicitari</i>
XIII	<i>Contributi agli enti locali</i>
XIV	<i>Controlli</i>
XV	<i>Regime transitorio</i>
XVI	<i>Abrogazione di norme</i>
XVII	<i>Entrata in vigore</i>

3.3- Dpcm 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (Gu n. 2800 del 1.12.1997)

Il decreto completa la disciplina del limite delle emissioni ed immissioni sonore, definendo tutte le tipologie dei valori limite che erano stati preannunciati dalla legge 447/1995.

Il decreto attua l'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determinando i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 3, lettera a) e b), della stessa legge.

Vengono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Ai Comuni compete applicare sul territorio i limiti di qualità (tabella D) mediante la zonizzazione acustica del territorio.

Nelle stesse zone, l'insieme delle sorgenti non deve superare i limiti di immissione (tabella 6), mentre una singola sorgente non deve superare i limiti di emissione (tabella B).

I piani di risanamento comunale scattano automaticamente se vengono superati i limiti di attenzione; questi sono, nel lungo periodo, pari ai limiti di immissione (tabella C); se invece si considera una sola ora di disturbo, il limite di attenzione è pari al valore di (tabella C) aumentato di 10 dB(A) in orario diurno e di 5 dB(A) in orario notturno.

Tutti i rilievi hanno valore se effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. Secondo l'art. 8, norme transitorie, in attesa della classificazione si applicano alle sorgenti fisse i limiti stabiliti dall'art. 6 comma 1 del Dpcm 01.03.1991.

Per il criterio differenziale le soglie di applicabilità sono più restrittive di quelle precedenti e vanno valutate sia a finestre aperte, sia a finestre chiuse.

Per le infrastrutture di trasporto è prevista la definizione, tramite apposito decreto, di fasce di rispetto all'interno delle quali non si applicano i limiti di cui alle tabelle B, C, D.

TAB. B – VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

TAB. C – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

TAB. D – VALORI DI QUALITÀ – Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

3.4 - Le Disposizioni Regionali in materia di Inquinamento Acustico

“LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA” –
D.R.G. con deliberazione 2436 del 01 agosto 2003 1 / 22 (BURC N°41 del 15.09.2003)

La zonizzazione del territorio comunale è stata oggetto di intervento normativo da parte di alcune Regioni che, successivamente alla entrata in vigore del Dpcm 01.03.1991, hanno prodotto delle «*linee guida*» ai fini della omogeneizzazione in merito all’attività comunale di classificazione in zone del territorio comunale. Fra queste vi è la Regione Campania.

Le “*linee guida per la zonizzazione acustica del territorio*” sono rivolte alle Amministrazioni Comunali della Regione Campania cui compete ai sensi dell’art. 2 Dpcm 01.03.1991, la ripartizione dei rispettivi territori comunali, in classi di destinazione d’uso, secondo i limiti stabiliti dall’art. 6 del decreto stesso.

Le indicazioni contenute nelle linee guida hanno lo scopo di uniformare le modalità di zonizzazione acustica del territorio in relazione alle caratteristiche di fruizione delle stesse.

Poiché il Dpcm 01.03.1991 è un provvedimento che introduce i criteri di accettabilità del rumore, i piani di risanamento devono ricondurre a norma le emissioni delle sorgenti fisse e consentire l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per normalizzare, o almeno migliorare, anche in tempi successivi, il peso delle emissioni derivanti da sorgenti mobili.

Attraverso l’unificazione dei criteri per la mappatura urbana e di metrologia acustica, si intende fornire alle Amministrazioni comunali uno strumento tecnico per la realizzazione dei futuri piani regolatori, dei regolamenti edilizi e di igiene comunali.

Dopo l’approvazione da parte dei comuni della zonizzazione acustica, gli strumenti urbanistici comunali, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno tener conto della suddivisione comunale.

Allo scopo di uniformare le metodologie per la elaborazione della zonizzazione acustica, si riportano i criteri generali a cui i Comuni devono fare riferimento:

a) la redazione dei piani di zonizzazione acustica deve essere affidata ad un "tecnico competente" in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/1995. In presenza di problematiche locali particolarmente complesse, lo stesso incarico può essere affidato ad un gruppo multidisciplinare di professionisti, nel quale, comunque,

deve essere garantita la presenza di un "tecnico competente", che deve necessariamente firmare la proposta di piano da sottoporre all'approvazione del comune interessato;

- b) il piano di zonizzazione acustica deve essere riportato su una cartografia di scala non superiore a 1:10.000, preferendo, per le aree urbanizzate, una scala 1:5.000 e seguendo le indicazioni cartografiche di cui allegato Tabella 3;
- c) le microsuddivisioni del territorio devono essere limitate al massimo, facendo confluire zone acusticamente omogenee;
- d) l'accostamento di zone acusticamente caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5 dB(A) deve essere evitato, per quanto possibile. In caso di impossibilità, le fasce di rispetto devono essere contenute entro la zona acusticamente meno tutelata, cioè quella con limiti assoluti più elevati. Per evitare tali accostamenti i Comuni limitrofi dovranno necessariamente coordinarsi tra loro¹;
- e) Per le zone a forte fluttuazione turistica stagionale, la zonizzazione e le successive indagini fonometriche devono essere riferite al periodo acusticamente più sfavorevole.

TAB. 3 - CARATTERIZZAZIONE GRAFICO-CROMATICA DELLE ZONE ACUSTICHE

ZONA	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO
I	Protetta	Verde	Punti
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
III	Di tipo misto	Arancione	Linee orizzontali
IV	Intensa attività umana	Rosso	Crocette
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate
VI	Industriale	Blu	Nessun tratteggio

¹ È opportuno che i Comuni, nel procedere alla redazione dei piani di zonizzazione acustica, ne diano comunicazione ai comuni confinanti organizzando tavole rotonde con i responsabili del settore; si potranno quindi analizzare le diverse realtà dei territori prima dell'approvazione digiunta.

4. IMPOSTAZIONE SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Nella predisposizione della zonizzazione acustica possono essere tenuti due diversi approcci, due diverse filosofie che si sono sommariamente delineate in questi anni trascorsi dall'emanazione del DPCM 1 marzo 1991, e che rispondono in modo diverso alla domanda su quando si debba effettuare la campagna di misure fonometriche.

La prima predilige la conoscenza acustica del territorio, non sempre temperata con le informazioni relative alle destinazioni d'uso esistenti o programmate. Sostiene, cioè, che la stesura del documento finale vada fatta alla luce dei risultati relativi al clima acustico del territorio, al fine di poter fissare dei limiti massimi di rumore tali da poter essere rispettati con interventi di risanamento ragionevoli.

La seconda si rifà a una visione tipicamente urbanistica, considerando la classificazione acustica del territorio fortemente agganciata alle indicazioni derivanti dal piano regolatore generale o da altro strumento urbanistico. Sostiene, cioè, che le campagne di rilevamento vadano eseguite a posteriori, al solo scopo di individuare le zone da risanare, per non condizionare eccessivamente la definizione degli obiettivi acustici con una preanalisi della conseguibilità degli stessi; in sintesi, per non dare la possibilità di allargare le maglie della tutela con il pretesto di fissare gli obiettivi del risanamento sulla sola base di valutazioni economiche o di contenimento dell'impegno

Fondare una zonizzazione acustica solo sui dati di immissione sonora rilevabili sul territorio è certamente un grave errore di impostazione, sia perché in questo modo vengono di fatto ignorate le "preesistenti destinazioni d'uso del territorio" cui fa espresso riferimento l'art.4 della legge 447, sia perché viene implicitamente accettata una procedura atta a ratificare, nella sostanza, la situazione in essere.

Per quanto assai più comprensibile e concettualmente più rigoroso, anche l'altro approccio, che prevede di utilizzare solo strumenti di natura urbanistica e di gestione del territorio, e quindi basato su una metodologia decisamente più oggettiva mediante il ricorso a parametri e valori numerici per la descrizione dell'uso attuale del suolo, presenta alcune debolezze. Anzitutto perché, presumendo un approccio neutro, rischia di leggere una realtà che esiste sulla carta ma non, in modo pieno, sul territorio stesso, (anche se a questo si può ovviare attraverso una completa raccolta di dati, progettuali – statistici – fattuali); in secondo luogo perché è sempre sospetto, in linea generale, un metodo di lavoro che si preclude la possibilità di utilizzare altre informazioni.

I dati acustici cui ci si riferisce non sono le cosiddette “mappe acustiche” del territorio, ma assai più semplicemente risultati di rilievi acustici, limitati nel tempo e nello spazio, finalizzati a quantificare l'immissione sonora in un'area e le cause che la determinano.

L'impostazione scelta per la redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, alla luce delle considerazioni svolte e in accordo con le linee guida approvate dalla Regione Campania, segue un approccio intermedio che, mantenendo la priorità dello strumento urbanistico mette utilmente a frutto dati di altra natura tra cui in modo specifico quelli acustici acquisiti attraverso **Rilievi**

Fonometrici.

5. CRITERI OPERATIVI

Descrizione geografica del territorio d'esame:

Il Comune di Caggiano è in provincia di Salerno. Esso confina ad est con i comuni di Vietri di Potenza e Sant'Angelo Le Fratte, della provincia di Potenza, in Basilicata, a nord con Salvitelle e a sud-est con Polla, Auletta e Pertosa, che appartengono invece alla stessa provincia di Salerno.

Il paese è collocato su un rilievo dell'Appennino lucano, al confine del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. È il secondo comune più alto della provincia di Salerno (il primo è Montesano sulla Marcellana).

In direzione sud-ovest ha di fronte la catena dei monti Alburni al di là della quale si trova il mare di Paestum ed il golfo di Salerno. Secondo un racconto mitologico i monti Alburni (nella parlata locale li Culuònn) sono sede dei Titani che qui si sarebbero rifugiati dal mar Tirreno per sfuggire all'ira di Nettuno. Secondo una leggenda locale ad ogni terremoto i Titani si spostano verso est, proprio nella direzione del paese.

Il settore meridionale del comune è caratterizzato da una topografia prevalentemente montana, con una quota media sul livello del mare al di sopra dei 1 000 metri.

Il territorio montano di Caggiano, tuttavia, non presenta forme del rilievo accidentate, ma è strutturato a formare un altopiano dolcemente ondulato, intervallato, di tanto in tanto da versanti ripidi e scoscesi specialmente in corrispondenza dei pojie carsici, come ai piedi della Tempa del Vento. Qui sono localizzate le cime più elevate del territorio: Monte Sierio (1286 m s.l.m.), Monte Moschiglione (1199 m s.l.m.), Pietra dei Monaci (1194 m s.l.m.), Fosse di Salinas (1190 m s.l.m.),

Tempa del Vento (1174 m s.l.m.), Monte Sarcone (1173 m s.l.m.).

A nord - ovest dell'altopiano si erge il Monte Capo la Serra (1141 m s.l.m.), che domina con la sua mole l'abitato di Caggiano e la valle sottostante.

La contrada "Marevicino", posta ad ovest del centro abitato, raggiunge la quota di 828 m s.l.m.. Ai piedi del rilievo su cui sorge l'abitato, la zona pianeggiante, è denominata "Lago". Nel fondovalle scorrono i fiumi Melandro e Tanagro. In tutto il territorio sono presenti oltre venti sorgenti, ben distribuite tra le diverse contrade.




Figura 1 - Inquadramento territoriale

Dallo statuto comunale il comune risulta costituito da quattro nuclei principali, il capoluogo e le frazioni di Fontana Caggiano, Mattina e Calabri.

L'insediamento urbano di Caggiano risulta concentrato prevalentemente intorno ad una posizione centrale rispetto ai confini comunali. I centri abitati dei comuni confinanti si sviluppano distanti dai confini comunali, risultando isolati mediante parti di campagna che impediscono, da un lato, la formazione di un continuum di insediamenti urbani e, dall'altro, l'influenza reciproca tra i comuni vicini.

Le aree contermini al territorio di Caggiano sono anche prive di centri industriali di una certa rilevanza.

Il territorio è attraversato, dalla SS 19 ter delle Calabrie – Dorsale Aulettese, dalle Strade Provinciali nn .442 e 341 che si innestano sulla SS 19 ter.

Caggiano ha delle peculiarità sintetizzabili nei seguenti punti:

1. territorio non compreso nel perimetro ma adiacente al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni;
2. territorio che ha subito uno sviluppo urbanistico non pianificato da alcun strumento urbanistico comunale;
3. territorio che per posizione geografica, bellezze naturalistiche, paesaggistiche nonché storiche è vocato al turismo non solo stagionale ;
4. manifesta volontà dell'Ac e della cittadinanza ad una gestione della problematica rumore improntata al raggiungimento di obiettivi di qualità del clima acustico.

Zonizzazione Acustica:

La zonizzazione è stata riportata su cartografia in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale, seguendo le indicazioni cartografiche riportate nelle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio approvate dalla Regione Campania.

La caratterizzazione grafico-cromatica utilizzata per l'individuazione delle zone acustiche, facendo prevalere il retino sul colore (retino colorato), è la seguente:

ZONA	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO
Ib	Protetta	Verde	Punti
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
III	Di tipo misto	Arancione	Linee orizzontali
IV	Intensa attività umana	Rosso	Crocette
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate

Le microsuddivisioni del territorio sono state limitate al massimo facendo confluire zone acusticamente omogenee.

L'accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5 dBA è stato evitato, per quanto possibile.

Uno dei punti fermi della normativa di riferimento è il divieto di contatto di aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5 dB(A), parzialmente mitigato dalla prescrizione di un piano di

risanamento per le aree già urbanizzate nelle quali tale situazione venga a verificarsi.

La questione 5 dB(A) è un elemento importante con cui confrontarsi, soprattutto nei territori dei Comuni minori, in quanto sarebbe pericolosa la rigida applicazione della disposizione, che comporterebbe di fatto il dover assoggettare tutti i Comuni ad un Piano di risanamento.

La soluzione che utilizzata per superare parzialmente il problema è stata quella di evitare salti marcati di classe.

Nel caso di aree residenziali o protette, per cui i valori limiti a contatto si discostano in misura ben oltre superiore a 5 dB(A), limitrofe ad aree produttive, si è reputato preferibile andare nella direzione di dettare delle regole che migliorino la qualità acustica dei nuovi impianti o al potenziamento dei dispositivi antirumore di quelli esistenti posti a ridosso della linea di confine.

In questo modo si garantisce che il livello sonoro indicativo previsto per le zone a contatto con zone artigianali/residenziali, non venga superato da quello proveniente da quest'ultime.

6. METODOLOGIA GENERALE UTILIZZATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI

La individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica è legata alla effettiva e prevalente fruizione del territorio, tenendo conto delle destinazioni di piano regolatore e delle eventuali varianti *in itinere* del piano regolatore stesso, nonché della situazione topografica esistente.

Nella individuazione delle zone, si darà priorità alla identificazione delle classi a più alto rischio (V e VI e di quella particolarmente protetta (I).

In questi casi saranno prevalenti i criteri di fruizione del territorio e di destinazione di piano regolatore.

Per le altre zone (II, III, IV) si terrà anche conto dei seguenti parametri:

- densità della popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali;
- traffico veicolare;
- esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la zona IV;
- esistenza di servizi e di attrezzature.

La valutazione dei parametri citati potrà essere orientativa o legata a valutazioni statistiche; in ogni caso essa sarà parametrata allo scopo di definire l'appartenenza ad una data zona.

Una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, si procederà a verifiche strumentali con apparecchiature e metodologie di rilevamento conformi a quanto prescritto dall'allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e da quanto indicato dall'allegato B del presente atto di indirizzo (va ricordato che il Decreto 16 marzo 1998 ha modificato in parte le caratteristiche e le modalità per i rilevamenti delle emissioni da inquinamento acustico).

Il confronto tra limiti assoluti di zona e valori di rumorosità esterna rilevati, è la condizione preliminare per valutare l'ipotesi della predisposizione di piani di risanamento e della priorità degli interventi.

6.1 - Individuazione delle classi

Classe I - Aree particolarmente protette

Esse comprendono, in riferimento all'allegato B, tabella 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, le aree destinate ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura), quelle destinate a parco ed aree verdi e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

Dalle aree verdi sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonora non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione. Fanno egualmente eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici; tali strutture saranno classificate secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano.

E' opportuno suddividere la classe I, esclusivamente ai fini della priorità di intervento, nelle sottoclassi:

I-a ospedaliera;

I-b scolastica;

I-c verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora.

Qualora si adotti tale classificazione, la colorazione della zona protetta sarà di diversa tonalità di verde, dal verde chiaro a quello scuro e, qualora si usi il retino, le zone saranno distinte da un diverso addensamento di punti.

Fanno, altresì, parte della classe I i parchi nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, le

riserve naturali e, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico.

Classi V, VI - Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali

Facendo riferimento all'allegato B, tabella 1, del Dpcm 01.03.1991 si intende per classe V un'area con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni e per classe VI un'area monofunzionale a carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale di custodia.

Classi II, III, IV - Aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e di intensa attività umana.

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto, aree di intensa attività umana. Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi indicate, oltre a tener conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona.

Tali parametri vengono suddivisi in tre classi: *bassa, media e alta densità*.

Se i quattro parametri assumono valori identici, la zona apparterrà alla classe **II** se il valore assunto è "*bassa densità*", alla classe **III** se il valore assunto è "*media densità*", alla classe **IV** se il valore assunto è "*alta densità*".

I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, assumono:

- valore 1 per la "*bassa densità*"
- valore 2 per la "*media densità*",
- valore 3 per "*l'alta densità*".

L'assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, farà assumere ai relativi parametri valore 0.

Parametri	Valori			
a) densità di popolazione	nulla	bassa	media	alta
b) densità di esercizi commerciali	nulla	bassa	media	alta
c) densità di attività artigianali	nulla	bassa	media	alta
d) volume del traffico	assente	basso	medio	alto
<i>Punteggio corrispondente</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è compresa fra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV.

Punteggio totale (a+b+c+d)	Classe di destinazione d'uso
da 1 a 4	II
da 5 a 8	III
da 9 a 12	IV

La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe IV.

Per quanto concerne la densità abitativa, sono state considerate aree a bassa densità quelle prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra, mentre sono state considerate a media densità quelle prevalentemente con palazzine con 4 piani ed attico e ad alta densità quelle prevalentemente con edifici di tipo intensivo con più di cinque piani.

Le aree rurali, indicate come zone E adiacenti ai centri urbani, caratterizzate dalla utilizzazione di macchine agricole operatrici vengono inserite in classe III.

Le aree rurali, indicate come zone altre E di collina, caratterizzate da una utilizzazione non intensiva di macchine agricole operatrici, sono state inserite per quanto possibile, in classe II.

Le aree rurali, identificate come zone E di interesse ambientale rilevante, per quanto possibile, sono

state inserite in classe **Ic**.

La presenza di piccole attività produttive ha determinato da sola l'appartenenza del territorio alla classe **IV**.

Le attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o da altri di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine, zuccherifici, ecc.) sono state da ritenute come produttive e quindi la zona relativa è stata inserita in classe **IV, V**.

Le zone con presenza quasi esclusivamente di attività di terziario o commerciali, cioè situazioni caratterizzate da intensa attività umana, ma pressoché prive di presenza abitativa, sono state inserite in classe **IV**.

Le aree indicate a centri sportivi e ricreativi sono stati inserite in classe **III o IV**.

Per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto non è stata considerata la classe delle zone. Gli eventi sonori eccezionali e/o temporanei sono stati considerati come sorgenti che, in situazioni normali, non devono essere considerate ai fini della determinazione della classe. Tali emissioni sono state, invece, regolamentate attraverso il Regolamento acustico comunale.

Si precisa, infine, che il presente Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ha tenuto conto, per quanto oggettivamente possibile, della fluttuazione turistica stagionale, che individua una condizione acusticamente più sfavorevole (v. paragrafo 2.5 delle Linee guida approvate dalla Regione Campania), adottando una classificazione maggiore di quella ricavabile dalla caratterizzazione urbanistica e dai rilievi fonometrici effettuati.

A tal proposito si propone all'A.C. di Caggiano di effettuare una campagna di rilievi fonometrici per valutare il clima acustico del territorio comunale nel periodo estivo, durante il quale l'afflusso turistico è più rilevante, onde calibrare ancora di più il presente Piano di zonizzazione acustica.

7. CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA

Come già indicato, la densità e la fluidità del traffico hanno una notevole parte come indicatore qualitativo per la identificazione delle zone acustiche con particolare riguardo alle zone II, III, IV. Può verificarsi, tuttavia, che la classificazione di una strada non sia la medesima di quella zona attraversata.

Per facilitare la soluzione di questo problema, vengono indicati alcuni criteri operativi.

7.1 - Classificazione delle strade

In riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Appartengono alla classe III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla classe II, le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.


Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è limitata dalle superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada, si estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.

Possono, quindi, verificarsi differenti condizioni:

- a) strada con valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona attraversata: la strada viene classificata con lo stesso valore limite della zona circostante;
- b) strada posta tra due zone a classificazione acustica differente: la strada viene classificata con il valore acustico della zona con limite di accettabilità più elevato;
- c) strada con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata: il valore limite attribuito alla strada non viene variato e si estende per una superficie compresa tra le file di edifici frontistanti o, in mancanza di edifici, per una superficie di larghezza pari a trenta metri, a partire dal ciglio della strada stessa.

8. FLOW CHART- METODOLOGIA APPLICATA PER LA REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

FASE 1: Acquisizione dati ed informazioni



FASE 2: CLASSIFICAZIONE

Suddivisione del territorio in unità

In base alle indicazioni del Piano ed alle attuali destinazioni d'uso, il territorio è stato suddiviso in vari ambiti



Attribuzione punteggi alle singole unità in base ai dati attuali e futuri di :

- densità di popolazione
- densità di esercizi commerciali e di uffici
- densità di attività artigianali
- volume di traffico presente in zona



Classificazione delle unità in base al punteggio raggiunto

Classificazione delle strade in base al volume di traffico attuale e futuro



Controllo della coerenza della classificazione con le previsioni del Piano



Raggruppamento di unità con stessa classificazione in zone acusticamente omogenee

9. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

I Comuni devono procedere alla suddivisione del proprio territorio entro i termini fissati dalla legislazione vigente. In ogni caso, "la zonizzazione acustica" deve essere necessariamente compreso tra gli elaborati tecnici da trasmettere – a corredo delle richieste di approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti – agli Enti delegati dalla LR 14/1982 (Amministrazioni Provinciali e Comunità Montane).

I medesimi Enti delegati sono tenuti a verificare il rispetto di tale norma BURC n° 41 del 15 settembre 2003 - Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003.

La proposta di piano di zonizzazione deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, in quanto di esclusiva competenza dei Comuni.

Copia della relativa Delibera Consiliare deve essere inviata, entro i successivi trenta giorni, alla Regione Campania, Settore Tutela dell'Ambiente (Via De Gasperi, 28 – Napoli), per le funzioni regionali di indirizzo e coordinamento.

10. OBBLIGHI DEL COMUNE:

- Di attuare la classificazione in zone acustiche del territorio. L'art. 2 del Dpcm 1.3.1991 introduce l'obbligo per i Comuni di classificare in sei zone, aventi limiti differenti di accettabilità, l'intero territorio comunale: le sei zone vengono descritte facendo uso di descrittori urbanistici di carattere generale.
- Di vietare la radiodiffusione di messaggi pubblicitari aventi potenza sonora superiore rispetto al programma che precede o che segue il messaggio.
- Tra gli adempimenti previsti da parte dei Comuni vi sono: il controllo del rispetto della normativa in inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi. Infatti alcune categorie di opere e utilizzazioni soggette ad autorizzazione devono integrare l'iter autorizzativo con una relazione sull'impatto acustico e sullo stato dell'inquinamento in atto. Attuare quindi il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio del titolo abilitativo relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- Adottare i regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- Adottare regolamenti contenenti apposite norme sul controllo e contenimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione dei veicoli. L'art. 9 (legge 447/95) prevede la possibilità del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica in materia d'inquinamento, igiene, sanità, edilizia, ecc.. Il provvedimento dovrà ritenersi opportunamente motivato elencando gli elementi di fatto in base ai quali si ravvisa una situazione di pericolo per la salute dei cittadini e dell'ambiente, documentando la esistenza delle condizioni di urgenza che impongono il ricorso all'ordinanza.

- L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 (della legge 447/1995), per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comunestesso.
- I comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
- I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) (della legge quadro 447/95).

Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e smi.

- Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a).
- Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) (legge 447/95), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono poi approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di

risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5 (della legge 447/95).

- I piani di risanamento acustico di cui al comma dovranno contenere:
 - a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a);
 - b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Una volta redatto il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale gli strumenti urbanistici dovranno trovare una forma di coordinamento e gestione adeguati del territorio ai fini acustici.
- L'adozione dei Piani di Risanamento da parte dei Comuni previsti dall'art. 7 possono essere di due tipi: obbligatorio e facoltativo.
- Il Piano di Risanamento, che deve essere adottato dal consiglio Comunale in quanto riconducibile alla categoria di atti previsti dall'art. 32 Legge n. 142/90, è adottato obbligatoriamente se sono superati i limiti di attenzione e nel caso in cui emergano aree acusticamente non omogenee e incompatibili a causa delle preesistenti destinazioni d'uso.
- Il Piano è invece facoltativo quando il Comune intende perseguire il rispetto dei valori di qualità. Resta comunque inteso che il Piano sia esso obbligatorio o facoltativo deve tenere conto dei seguenti aspetti:
 - essere coordinato con il Piano urbano del traffico e con gli altri piani previsti dalle leggi di salvaguardia ambientale;
 - deve individuare le sorgenti di rumore e la loro tipologia, redigendo una mappatura del territorio supportata da monitoraggi strumentali all'interno di ogni singola zona;
 - deve indicare i soggetti e le figure a cui compete l'intervento;
 - deve indicare le priorità, i tempi e i modi del risanamento tenendo conto di tutte le soluzioni possibili offerte dagli studi in materia;
 - deve stimare gli oneri finanziari occorrenti e necessari alla risoluzione dei problemi connessi.

- I piani di risanamento devono ricondurre a norma le emissioni delle sorgenti fisse e consentire l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per normalizzare, o almeno migliorare, anche in tempi successivi, il peso delle emissioni derivanti da sorgentimobili.
- Dopo l'approvazione da parte dei comuni della zonizzazione acustica, gli strumenti urbanistici comunali, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno tener conto della suddivisione comunale.
- Le amministrazioni comunali devono includere il "*Piano di zonizzazione acustica*" tra gli elaborati tecnici necessari per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, delle richieste di approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti.
- Il confronto tra limiti assoluti di zona e valori di rumorosità esterna rilevati, è la condizione preliminare per valutare l'ipotesi della predisposizione di piani di risanamento e della priorità degli interventi.
- Ai Comuni compete applicare sul territorio i limiti di qualità (*Tabella 7*) mediante la zonizzazione acustica del territorio.
- Nelle stesse zone, l'insieme delle sorgenti non deve superare i limiti di immissione (*tabella 6*), mentre una singola sorgente non deve superare i limiti di emissione (*Tabella 5*).
- I piani di risanamento comunale scattano automaticamente se vengono superati i limiti di attenzione; questi sono, nel lungo periodo, pari ai limiti di immissione (*Tabella 6*); se invece si considera una sola ora di disturbo, il limite di attenzione è pari al valore di (*Tabella 6*) aumentato di 10 dB(A) in orario diurno e di 5 dB(A) in orario notturno.
- Tutti i rilievi hanno valore se effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

TAB. 5 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 -06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV are di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

TAB. 6 – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 -06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV are di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

TAB. 7 – VALORI DI QUALITÀ – Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV are di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

11. CONCLUSIONI

La necessità di avere una zonizzazione acustica comunale con aree omogenee nei limiti previsti e nel rispetto della normativa vigente è necessario effettuare uno studio del clima acustico ed integrare le informazioni acquisite dagli strumenti urbanistici previsti.

Ciò insieme ad una attenta valutazione del territorio e alle scelte di pianificazione urbana del Comune, porterà alla stesura di una ipotesi di classificazione acustica che punterà di avere un numero ridotto di situazioni da risanare, nella prospettiva di individuare pochi qualificati interventi, mirando nel tempo al raggiungimento concreto dei valori di qualità previsti dalla normativa vigente. Il Piano di zonizzazione Acustica è stato redatto utilizzando metodi teorici e parametri definiti. La determinazione di un quadro reale e programmabile è possibile soltanto attraverso verifiche strumentali da effettuarsi sul territorio oggetto di analisi. Soltanto dal riscontro di valori rilevati e dalla valutazione del quadro generale è possibile gestire il contenimento dell'inquinamento acustico.

Dopo la fase della zonizzazione acustica si dovrà procedere ad una mappatura acustica del territorio per poi confrontarle, individuando le "potenziali" aree da inserire nel piano di risanamento acustico. Ai sensi di legge, il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere l'individuazione delle tipologie e l'entità dei rumori presenti nelle zone da risanare, individuate ai sensi della zonizzazione acustica, l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento, le priorità, le modalità ed i tempi per il risanamento, la stima degli oneri finanziari e le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza. Il Piano di Risanamento Acustico costituirà quindi lo strumento normativo ed amministrativo attraverso cui il Comune attuerà le proprie politiche nel settore del controllo dell'inquinamento da rumore, al fine di risanare le situazioni critiche e di preservare le condizioni di fruibilità dell'ambiente.

È importante, comunque, che il Comune coinvolga oltre alle autorità di competenza anche l'opinione pubblica. Lo scopo è sensibilizzare la popolazione sul problema dell'inquinamento acustico e sulle conseguenze derivanti da esso, sui danni alle persone, ai beni privati, pubblici e culturali. È importante diffondere la cultura del silenzio e della prevenzione. Utile a tal senso sarebbe l'organizzazione di conferenze (*con l'ausilio di scuole, parrocchie e associazioni*) nel corso

delle quali si dovrebbero divulgare i risultati delle relazioni comunali per produrre, con la collaborazione dei cittadini, strumenti informativi per una campagna comunale sui rischi causati dal rumore.

12. ELENCO DEGLI ELABORATI

- **Z.A.1.1 - RELAZIONE TECNICA**
- **Z.A.1.2 - REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**
- **Z.A.2 – ZONIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:10.000**

Caggiano, giugno 2023

Tecnici abilitati
**Ingg. Pierpaolo CAPPIELLO-
Michele NOTARFRANCESCO**
Tecnici Competenti in Acustica
Ambientale Lg 447/1995 - Dpcm
31.03.1998
Decreto Dirigenziale n. 472 del 09.11.2012

13. ALLEGATI

- **DECRETO DIRIGENZIALE N. 472 DEL 09.11.2012 - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LG 447/1995 - DPCM 31.03.1998;**
- **DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.**

AREA 05



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Ecologia. Tutela Ambientale. Disinquinamento.
Protezione civile

Il dirigente del Settore 02

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0838160 14/11/2012

Mittente : Conservazione della Natura

Destinatari : NOTARFRANCESCO NICHELE (ING. 3992)

Classifica : 5. Fascicolo : 26 del 2012



41

Al Sig. Michele Notarfrancesco
Via Pendenello
SALA CONSILINA (SA)

Oggetto: Commissione regionale interna per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica.

In riferimento alla Sua istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica, si comunica che con decreto dirigenziale n. 472 del 09.11.2012- allegato alla presente - la S.V. è stata inserita nell'elenco regionale ex art. 2 comma 6 e 7 legge 447/95.

F. Fuoco

Dott. Michele Palmieri



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
472	09/11/2012	5	2	2

Oggetto:

Riconoscimento del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale - Commi 6 e 7, art. 2, legge n.447/95 - Approvazione dell'elenco delle Istanze "accolte" - Sedute della Commissione Regionale Interna del 25.06.2012 - 09.07.2012 - 26.07.2012 - 02.08.2012 - 23.10.2012 - 29.10.2012

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : CE2620072917147F9DA59D383902E29C6113D7E5

Allegato nr. 1 : 3B92318901EF41F05743E1BB2117BC671F9096EF

Frontespizio Allegato : FD70F553703E9B57779FA0F3A351E48763F3D82C

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente,
disinquinamento, protezione civile

COORDINATORE

Dr. Palmieri Michele

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Palmieri Michele

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
472	09/11/2012	5	2	-	-

Oggetto:

Riconoscimento del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale - Commi 6 e 7, art. 2, legge n.447/95 - Approvazione dell'elenco delle istanze "accolte" - Sedute della Commissione Regionale interna del 25.06.2012 - 09.07.2012 - 26.07.2012 - 02.08.2012 - 23.10.2012 -29.10.2012-

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	_____
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. CHE la legge 26 ottobre 1995, n.447 (nel seguito *legge quadro sull'inquinamento acustico*) e ss mm ed ii stabiliva, tra l'altro, che per poter svolgere l'attività di *tecnico competente* in acustica ambientale occorreva presentare domanda all'Assessorato Regionale competente, corredata di documentazione atta a comprovare l'aver svolto, in modo *non occasionale*, attività nel campo dell'acustica ambientale, per quattro anni, per i possessori di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico oppure, da almeno 2 anni, per i possessori di una laurea o diploma universitario ad indirizzo scientifico;
- b. CHE, con D.P.C.M. 31/03/96 veniva approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di *tecnico competente* in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b e dell'art.2, commi 6, 7 e 8 della *legge quadro sull'inquinamento acustico*;
- c. CHE, con delibera della Giunta della Regione Campania 7/3/96, n.1560 venivano approvate le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di *tecnico competente* in acustica ambientale e veniva istituita una commissione regionale interna, per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- d. CHE la Giunta della Regione Campania, allo scopo di uniformare le procedure regionali all'Atto di indirizzo e di coordinamento di cui al DPCM 31.03.98, con delibera 18 agosto 2000, n.4431 modificava ed integrava la richiamata delibera n.1560/96;
- e. CHE la Giunta della Regione Campania, con delibera 1537/03 aggiornava la DGR 4431/00, approvando i nuovi criteri e modalità per il riconoscimento della figura di *tecnico competente*;
- f. CHE la Giunta della Regione Campania, con delibera 6 giugno 2008, n.977 aggiornava la modulistica alle disposizioni legislative e regolamentari di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/00) e modificava la composizione e le modalità di nomina della commissione regionale interna, istituita con la DGR n.1560/96, per adeguarle alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche contenute nel D.Lgs. 165/01;
- g. CHE la commissione regionale interna - costituita con decreto dirigenziale n.827 del 23/09/08 così come modificata con decreti dirigenziali: n.565 del 19/06/09 e n.890 del 24/11/09 - individuava all'unanimità (seduta del 16/10/08) i criteri, per la valutazione del requisito della *non occasionalità* delle attività nel campo dell'acustica ambientale;

VISTE

- a. le istanze per il riconoscimento del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di *tecnico competente* in acustica ambientale, presentate all'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, di seguito specificate:
 - a.1. istanza n. 263 - prot. n. 415539 del 26.05.2011;
 - a.2. istanza n. 264 - prot. n. 415551 del 26.05.2011;
 - a.3. istanza n. 266 - prot. n. 439521 del 06.06.2011;
 - a.4. istanza n. 273 - prot. n. 439927 del 06.06.2011;
 - a.5. istanza n. 274 - prot. n. 439972 del 06.06.2011;
 - a.6. istanza n. 275 - prot. n. 440096 del 06.06.2011;
 - a.7. istanza n. 277 - prot. n. 465002 del 14.06.2011;
 - a.8. istanza n. 318 - prot. n. 655949 del 01.09.2011;
 - a.9. istanza n. 319 - prot. n. 656026 del 01.09.2011;
 - a.10. istanza n. 321 - prot. n. 656274 del 01.05.2011;

- b. le risultanze della commissione regionale interna nelle sedute del 25.06.2012 - 09.07.2012 - 26.07.2012 - 02.08.2012 - 23.10.2012 , 29.10.2012 secondo cui:
b.1. possono essere accolte le istanze individuate nell'Elenco A - allegato 1 al presente decreto;

DATO ATTO CHE

- a. i richiedenti venivano puntualmente informati dei criteri individuati dalla commissione regionale interna, per la valutazione del requisito della non occasionalità delle attività svolte nel campo dell'acustica ambientale;
b. era espletata la procedura di cui all'art.10-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ed.ii;
c. era concluso il procedimento di valutazione delle istanze in parola;

RITENUTO

- a. di poter e di dover prendere atto delle conclusioni formulate dalla commissione regionale interna nella nelle sedute del 25.06.2012 - 09.07.2012 - 26.07.2012 - 02.08.2012 - 23.10.2012, 29.10.2012;
b. di poter e di dover adottare il provvedimento definitivo in riscontro alle istanze di cui sopra, approvando l'elenco A, allegato 1 al presente decreto ed aggiornando, conseguentemente, l'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Campania;

VISTI

- a. la legge 26 ottobre 1995, n.447 e ss.mm.ed.ii;
b. il D.P.C.M. 31 marzo 1998;
c. la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ed.ii;
d. il DPR 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ed.ii;
e. la D.G.R.C. 7 marzo 1996, n.1560;
f. la D.G.R.C. 18 agosto 2000, n.4431;
g. la D.G.R.C. 24 aprile 2003, n.1537;
h. la D.G.R.C. 6 giugno 2008, n.977;
i. l'art.15, legge 12 novembre 2011, n.183.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari titolari di posizione organizzativa del Settore 02 - Tutela dell'Ambiente;

DECRETA

per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla Regione Campania, con le Delibere di Giunta 24 aprile 2003, n.1537 e 6 giugno 2008, n.977, nonché alle risultanze della Commissione Regionale interna, di prendere atto dei rilievi e delle conclusioni adottate da quest'ultima nelle sedute del 25.06.2012 - 09.07.2012 - 26.07.2012 - 02.08.2012 - 23.10.2012 - 29.10.2012;
2. di approvare l'Elenco A - Istanze accolte, allegato 1 al presente decreto;
3. di notificare il presente decreto ai richiedenti di cui all'elenco A, allegato 1 al presente decreto;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica;
5. di inviare copia del presente decreto al Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul BURC nonché al web master, per l'aggiornamento dell'elenco pubblicato nella pagina "Ambiente" del sito web della Regione Campania;
6. l'esecuzione del presente decreto a cura del Settore Tutela dell'Ambiente.

Il Dirigente
- dr Michele Palmieri -

Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

**Elenco A
ISTANZE ACCOLTE
Richiedenti**

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA
Pierpaoli	Cappiello	29.05.73	SALA CONSILINA (SA)
Michele	Notarfrancesco	11.07.72	SALA CONSILINA (SA)
Pasquale	Caputi	19.09.60	SALERNO
Pierpaoli	Venturi	17.06.74	PELLEZZANO (SA)
Giorgio	De Riso	01.11.75	SALERNO
Antonio	Romano	05.11.80	SALERNO
Valerio	Risi	22.01.79	SALERNO
Espedito	Pedone	17.08.76	NOCERA SUPERIORE (SA)
Nello	Califano	28.03.78	NOCERA INFERIORE (SA)
Maria	Canterino	20.11.76	BENEVENTO

il Dirigente
- dr Michele Palmieri -

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. ECOLOGIA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CON FIRMA
DIGITALE COMPOSTO DA PAGINE N. 50
ED ALLEGATI ASSOCIATI N. 50
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO
Sportello Domenico

Cognome **CAPPIELLO**
Nome **PIERPAOLO**
nato il **29-06-1973**
(atto n. **523** p. **1** s. **A**)
a **POLLA** (**SA**)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **SALA CONSILINA (SA)**
Via **VIA CAMERA G., 33**
Stato civile **LIBERO**
Professione **INGEGNERE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,71**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari *********



Firma del titolare *Pierpaolo Cappiello*
SALA CONSILINA il **23-09-2014**
Impronta del dito indice sinistro
Il SINDACO **LUIGI RUFFINO**
IL FUNZIONARIO **LUIGI RUFFINO**



